



Scuola Internazionale Superiore Studi Avanzati
Via Bonomea n.265
34136 Trieste
C.F. 80035060328

LOTTO 1

Capitolato di Polizza di Assicurazione
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)
CIG B2F9274BDD



Sede Legale: Viale Erminio Spalla, 9 - 00142 – Roma tel. +39 06.45.761 fax +39 06.45.761.717 - pec: gbsapri@legalmail.it

Definizioni comuni

ASSICURATO	<p>Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Contraente; - tutte le persone fisiche e/o giuridiche dipendenti o non dal Contraente, di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività (con esclusione delle ditte appaltatrici previste dal D.Lgs. 36/2023), ivi compresi amministratori e collaboratori a qualsiasi titolo, i Prestatori di lavoro, come definiti in polizza, le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti, i volontari del servizio civile nazionale, i volontari in genere; - tutti i soggetti indicati all'art. 2.4.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
PRATICA INVASIVA	Quell'attività che comporta il prelievo cruento di tessuti e/o una cruentazione dei tessuti e/o l'introduzione di idoneo strumentario all'interno dell'organismo.
BROKER	GBSAPRI S.p.A. (in seguito detta Broker).
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso di specie SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, in breve detta SISSA o Scuola.
COSE	Sia gli oggetti materiali che gli animali.
DANNO CORPORALE	il pregiudizio economico per lesioni o morte di persone compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale;
DANNO MATERIALE	ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa, nonché i danni ad essi conseguenti;
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
GARANZIE	le prestazioni della Società oggetto dell'Assicurazione;
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
MASSIMALE/ SOMMA ASSICURATA	L'importo convenuto nel presente capitolato che rappresenta la massima esposizione della Società.
POLIZZA/ CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.
PRESTATORE DI LAVORO	<p>tutte le persone fisiche (compresi co.co.co, prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato, stagisti, borsisti, tirocinanti, LSU – tra i quali rientrano anche le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall'art. 2 D.M. 26/2001 -, soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, etc.), di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse le persone per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato.</p> <p>Devono intendersi equiparati a prestatori di lavoro eventuali figure che vengano introdotte da riforme di legge successive all'aggiudicazione del presente capitolato.</p>

RETRIBUZIONE	<p>Si intende quanto, al lordo delle ritenute previdenziali, effettivamente ricevono, a compenso delle loro prestazioni, i Prestatori di lavoro del Contraente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL e gli importi lordi versati dal Contraente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli amministratori a titolo di indennità di funzione o di gettone di presenza; - a ditte regolarmente autorizzate quale corrispettivo per l'utilizzo di prestatori d'opera presi con contratto di somministrazione lavoro; - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati); - le retribuzioni convenzionali stabilite dalla legge per i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili nonché per i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.
SUBAPPALTATORE	la persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza;

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali, comunque ed ovunque svolte, e con ogni mezzo o metodologia ritenuti utili o necessari dal Contraente SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati -, Ente di ricerca e istruzione superiore ad ordinamento speciale dotato di autonomia didattica, scientifica, amministrativa e disciplinare con lo scopo di promuovere lo sviluppo della scienza, la ricerca e/o la sperimentazione in genere, la preparazione dei giovani italiani e stranieri alla ricerca avanzata, pura ed applicata ed all'insegnamento universitario.

Si precisa che l'attività può essere esercitata sia per conto proprio che di terzi nelle proprie sedi o presso terzi.

L'assicurazione si estende a tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata e quant'altro previsto dallo Statuto e dai vari Regolamenti, nulla escluso od eccettuato, compresa quindi la responsabilità prevista dalla normativa a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni dello sperimentatore e dei promotori della sperimentazione.

La garanzia è operante per tutte le attività e servizi esercitati dall'Assicurato (direttamente o attraverso la partecipazione ad Enti o Consorzi, ecc.), o allo stesso delegati, per legge, statuto, regolamenti o delibere, compresi i regolamenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa ricadere sugli Assicurati, a qualunque titolo, per fatti commessi da altri Enti, da imprese e/o persone che, appositamente delegati, svolgano o gestiscano servizi e lavori per conto dell'Ente Contraente.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti ed alle registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

Si precisa che tra le attività assicurate rientra l'attività di studio effettuata dal Contraente/Assicurato per scopi di ricerca su soggetti volontari secondo protocolli preventivamente approvati da Comitato etico e a seguito acquisizione di consenso informato. Tale attività, la quale non prevede l'uso di Pratiche Invasive, viene effettuata anche mediante utilizzo di macchine e/o apparecchiature elettroniche/elettromedicali in commercio, proprie e/o di terzi - quali a titolo esemplificativo e non limitativo, Risonanza Magnetica, magnetoencefalografo, TDCS (Transcranial Direct Current Stimulation), E.M.G.(Elettromiografia), Olfattometro, Eye Tracker, T.M.S. (stimolazione magnetica transcranica) e E.R.P. (Event Related Potential), ecc. - presso le proprie strutture o presso terzi, sulla base di specifici accordi e/o convenzioni. A tale proposito il Contraente/Assicurato dichiara la comprovata sicurezza delle tecniche in questione e - qualora necessario per il tipo di apparecchiatura - si accerta, attraverso la compilazione di un questionario da parte di ogni soggetto, che questi non possieda criteri che possano comportare eventuale fattore di rischio per la sua salute. L'assicurazione è estesa allo svolgimento di tali attività di studio, ferme le seguenti condizioni:

- l'Assicurato s'impegna a richiedere il consenso informato scritto prima che venga effettuato il trattamento, qualora si tratti di minore il consenso verrà reso dai genitori;
- l'Assicurato ha l'obbligo di conservare tutti i consensi/questionari che devono riportare la data in cui è stato effettuato il trattamento;
- l'Assicurato ha l'obbligo di mettere a disposizione della Società tale documentazione su semplice richiesta;

Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 1.3 "Variazione del rischio" e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 "Clausola di recesso", ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

Art. 1.3 – Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, almeno sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 1.3

- (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del Dlgs. 36/2023, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.
2. Il Contraente, entro 60 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
 3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 1.5 – Clausola di Recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 60 (sessanta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art 1.16 (Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza o dalla data di ricezione del contratto, se successiva. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporta.

Agli effetti di quanto precede, si prende atto che per data di pagamento si intende il giorno in cui la Contraente comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.e i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza.

(Opzione base A) – 0 punti

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro - (Opzione migliorativa B) – 10 punti

Clausola abrogata.

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2024 alle ore 24.00 del 31/12/2027, con frazionamento al 31 dicembre, non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale.

Tuttavia, la Contraente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi alle medesime condizioni normative ed economiche previa comunicazione raccomandata/PEC inviata alla Società almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza.

La Contraente ha inoltre la facoltà di richiedere la proroga tecnica (ex articolo 120, comma 11, del D. Lgs. e ss.mm.ii.) della polizza, alle medesime condizioni normative ed economiche, successivi alla scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della decorrenza della prosecuzione.

Il Contraente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate alla Società le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 1.9 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.11 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.13 – Coassicurazioni e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 1.14- Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest'ultima opererà solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

Art. 1.15 – Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura massima del 10 % (dieci per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità, sei mesi prima della scadenza contrattuale e ad ogni richiesta del Contraente e/o Broker, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel® sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il Contraente di Polizza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;
- la data di accadimento dell'evento;
- il periodo di riferimento;
- la data della denuncia;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.]:

La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del Broker ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al primo comma.

L'obbligo a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

Art. 1.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro, che dovrà essere trasmesso direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al Broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, PEC e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.18 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione del seguente tasso fornito dalla Società in sede di offerta economica, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, da applicarsi sul parametro espressamente indicato:

Retribuzioni annue lorde preventivate	Tasso lordo pro mille	Premio annuo lordo
Euro 10.000.000,00% (da applicare sulle retribuzioni annue lorde preventivate)	euro

Il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando il tasso sopra indicato.

Art. 1.19 - Regolazione e conguaglio del premio

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto al precedente art. 1.18 "Elementi per il calcolo del premio", e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comperto.

Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Dopodiché in caso di inadempimento, a seguito dell'ulteriore atto formale di messa in mora, gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto già pagato più del dovuto e ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.20 – Disciplina delle responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art. 1.21 – Interpretazione delle norme

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 1.22 – Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Art. 1.23 – Trattamento dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 1.24 – Tracciabilità Flussi Finanziari

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla Stazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla

Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 1.25 – Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni – SANCTIONS CLAUSE

La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione in particolare

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme che regolano la gestione sinistri, le disposizioni legislative in materia nonché le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più estensiva e favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l'Assicurato di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione all'attività svolta.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente/Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile.

B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.Lgs. n.38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da Prestatori di lavoro da lui dipendenti e/o lavoratori parasubordinati nonché da lavoratori utilizzati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili nonché da soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti; sono ricomprese le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da Prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e del D.Lgs. n. 38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, cagionati a Prestatori di lavoro dipendenti, a lavoratori parasubordinati nonché ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili e soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti, comprese le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni, di cui al precedente punto 1, per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

I dipendenti, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all'estero, saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

La Società s'impegna a tacitare la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale.

Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti:

- ai sensi tutti del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
- per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222 del 12 giugno 1984 e successive modifiche e integrazioni o da qualunque altro ente previdenziale competente nei confronti del Contraente;

per la RC derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs 196/2003, al Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 2.2 – Malattie professionali (comprese le malattie extratabellari)

L'assicurazione della responsabilità civile è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla magistratura, come professionali o dovute a causa di servizio, a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa ma non oltre la scadenza contrattuale.

La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 12 mesi dalla data di cessazione del contratto.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o minor periodo qualora previsto.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile
 - 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali del Contraente
 - b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente
- La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 - 4) per l'asbestosi e la silicosi

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei laboratori, strutture ed uffici del Contraente, ispezioni per le quali il Contraente stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche e integrazioni o da qualunque altro ente previdenziale competente nei confronti del Contraente.

Art. 2.3 – Novero dei Terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante il quale peraltro mantiene la qualifica di "Terzo" limitatamente alle lesioni corporali subite durante lo svolgimento del proprio incarico e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT solamente i Prestatori di lavoro del Contraente o equiparati, limitatamente ai danni alla persona, quando subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio ed opera la garanzia RCO. I medesimi sono invece considerati terzi in caso di danni a cose di loro proprietà nonché al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati Terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Poiché il Contraente usufruisce della prestazione INAIL solo per l'attività di determinazione delle indennità (detta: "Gestione per conto dello Stato"), si precisa che i Prestatori di lavoro come pure gli allievi e gli altri collaboratori in genere sono considerati terzi:

I Prestatori di lavoro, come pure gli allievi e gli altri collaboratori in genere, sono considerati terzi tra loro.

Art. 2.4– Responsabilità Civile Personale

L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche alla responsabilità civile personale per danni involontariamente cagionati a terzi:

- a) del Direttore, Segretario Generale, Amministratori, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Ente assicurato, funzioni di rappresentanza, Dirigenti e di tutti i Prestatori di lavoro dipendenti della Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali previste, limitatamente a fatti ed omissioni commessi senza dolo o colpa grave.
- b) di stagisti, tirocinanti, borsisti, laureandi, laureati e allievi in genere, soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione da parte della Società anche nei casi in cui il danno sia dovuto a colpa grave, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose. Si precisa che l'inserimento sociale in contesto lavorativo può avvenire presso il Contraente stesso, Enti, Istituzioni, Centri od Imprese con esso convenzionati;
- c) delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l'Assicurato della cui opera questi si avvalga, i volontari del servizio civile ed i volontari in genere, le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e D.M. 26/2001 la Società estende le garanzie alla responsabilità civile personale dei soggetti sopra indicati, compresi i casi in cui il danno sia dovuto a colpa grave giudizialmente accertata, con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione;
- d) dei componenti il Comitato Etico in relazione all'attività di valutazione dei progetti di ricerca la Società estende le garanzie alla responsabilità civile personale dei soggetti sopra indicati, compresi i casi in cui il danno sia dovuto a colpa grave giudizialmente accertata, con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione;
- e) Prestatori di lavoro nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di prevenzione e protezione" nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs 09/04/2008, n. 81, s.m.i., compresi i casi in cui il danno sia dovuto a colpa grave giudizialmente accertata, con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione.

Art. 2.5- Rischi inclusi nell'assicurazione

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- 1) Danni derivanti da colpa grave del Contraente nonché colpa grave e/o dolo delle persone di cui deve rispondere;
- 2) RC derivante da proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comunque dislocati, comprese tensostrutture, loro pertinenze e dipendenze, terreni ed aree in genere, parchi anche aperti al pubblico e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
 - attività sportive, ricreative, sociali, assistenziali, culturali, didattiche;
 - civili abitazioni, residenze abitative, collegi, convitti, uffici;
 - deposito merci, macchinari, attrezzature ed arredamento.

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni

- effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente, da esibirsi previa richiesta della Società;
- 3) RC derivante dalla proprietà e/o conduzione di macchinari, di attrezzature, di impianti sportivi, impianti in genere, inclusi giardini e parchi con piante anche di alto fusto, strade, parcheggi ed aree in genere.
 - 4) RC per danni da deterioramento, distruzione, sottrazione di cose consegnate e non (artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 C.C.).
 - 5) La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato, esclusi denaro, valori bollati e titoli al portatore.
 - 6) danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici, semoventi e non, gru ed altri mezzi di sollevamento e trasporto di materiali e merci compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge 209/2005 Titolo XX e successive modifiche;
 - 7) RC derivante da lavori edili in genere, ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, riadattamento, ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione, edificazione a nuovo, nonché lavori di giardinaggio e/o potatura. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante al Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza, anche in relazione ai danni rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - 8) danni a terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà del Contraente/Assicurato o dallo stesso detenute. La presente copertura opera a secondo rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti, per la stessa garanzia sulla polizza "Incendio" del Contraente. Nel caso di inesistenza o inefficacia della polizza "Incendio" del Contraente la presente garanzia opererà a primo rischio (Drop Down).
 - 9) A parziale deroga dell'art. 2.6 Delimitazioni dell'Assicurazione - Esclusioni, sono compresi i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, da imprese o persone di cui lo stesso si avvalga.
 - 10) RC che possa ricadere sull'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi nei locali, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e/o sociale;
 - 11) RC per i danni a veicoli sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi;
 - 12) RC per i danni ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro stazionanti in tutte le aree di pertinenza delle strutture occupate dal Contraente e/o nelle quali si svolge l'attività;
Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovatisi nei mezzi stessi;
 - 13) RC derivante da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci e cose in genere, comprese le operazioni di carico e scarico;
 - 14) A parziale deroga dell'art. 2.6 Delimitazioni dell'Assicurazione - Esclusioni, sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi del Contraente.
Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da qualsiasi causa accidentale e/o agente originati, da parte di sostanze di qualunque natura (comprese onde elettromagnetiche) emessi, scaricati, dispersi, depositi o comunque fuoriuscite.
 - 15) danni derivanti da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
 - 16) danni a condutture, cavi e impianti sotterranei;
 - 17) danni alle cose dovuti in conseguenza di assestamento, cedimento e/o franamento del terreno a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive;
 - 18) Danni causati da scavo, posa e reintegro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, in tal caso relativamente alla RC della committenza;
 - 19) RC derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e altre persone della cui opera il Contraente si avvalga in relazione alla guida di

- veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati, e di biciclette e/o velocipedi a pedali senza motore e veicoli a mano (anche di proprietà del Contraente). La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario;
- 20) RC derivante da uso e circolazione di veicoli per i quali non è obbligatoria l'assicurazione inerente al rischio della responsabilità civile da circolazione.
 - 21) RC derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato/Contraente mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla Legge sull'assicurazione obbligatoria del rischio da circolazione.
 - 22) RC derivante al Contraente/Assicurato, in relazione a veicoli immatricolati ad uso privato, di cui il medesimo sia proprietario, usufruttuario o locatario o ne disponga con patto di riservato dominio, per i danni subiti dal conducente (Prestatori di lavoro, amministratori, collaboratori, volontari, ed in genere persone di cui il Contraente/Assicurato si avvalga) a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere;
 - 23) La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per l'organizzazione di attività, volte a favorire l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro, l'orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale con lezioni, stages, tirocini anche presso studi professionali, aziende, strutture pubbliche. E' inclusa l'assicurazione della responsabilità civile:
 - derivante al Contraente per fatto dell'allievo/stagista, del tirocinante, dei tutors;
 - derivante al Contraente per danni subiti dall'allievo/stagista, dal tirocinante, dai tutors;
 - derivante all'allievo/stagista, al tirocinante ed ai tutors per danni dagli stessi provocati.
 - 24) RC derivante al Contraente/Assicurato per l'organizzazione di attività di aggiornamento professionale per personale proprio e/o di altri Enti; sono compresi in garanzia i danni arrecati e/o subiti dai docenti, dagli allievi e dai tutors.
 - 25) RC derivante al Contraente/Assicurato dalle competenze in materia di animazione socioculturale e sportiva, di servizi sociali, assistenziali.
 - 26) RC derivante dalla partecipazione e/o organizzazione (incluso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio di stands), di mostre, fiere, mercati, convegni e simili, attività promozionali di qualunque tipo, attività di volontariato, culturali, scientifiche, ricreative, artistiche, sportive, compresa la responsabilità civile nella qualità di concedente strutture e/o spazi in cui terzi siano organizzatori; l'assicurazione è operante altresì per la responsabilità civile derivante dalla conduzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature presi in uso, inclusi i danni provocati ai medesimi;
 - 27) RC derivante al Contraente/Assicurato dall'esistenza di cartelli, striscioni, bandiere ed insegne, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature impiegate per uso del Contraente, anche per i danni causati da cose sollevate e/o trasportate dal vento;
 - 28) RC derivante al Contraente/Assicurato da mancanza o insufficienza di segnaletica, malfunzionamento di impianti segnalazione e d'allarme;
 - 29) RC derivante dalla distribuzione, dalla somministrazione e dallo smercio anche mediante distributori automatici di prodotti in genere.
 - 30) RC derivante dall'esistenza, proprietà, esercizio, uso e gestione di mense, ristoranti, bar e/o spacci, distributori automatici di cibi, bevande e simili, compreso il rischio degli alimenti smerciati; nel caso la gestione sia affidata a terzi l'assicurazione si estende alla responsabilità derivante al Contraente dal rapporto di committenza;
 - 31) RC connessa alla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso interni, esclusa la responsabilità civile professionale dei medici;
 - 32) RC derivante dall'esecuzione di lavori presso terzi; la garanzia è estesa ai danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori, ivi inclusi i danni alle cose movimentate, sollevate e scaricate durante i lavori.
 - 33) Premesso che il Contraente/Assicurato può appaltare ad altre ditte o persone, in tutto o in parte lavori, servizi e/o prestazioni in genere attinenti alle attività svolte, si conviene che sono compresi in garanzia i danni:

- cagionati a terzi od ai prestatori di lavoro dipendenti del Contraente/Assicurato, da dette ditte o persone mentre eseguono i lavori, servizi e/o prestazioni per conto del Contraente/Assicurato per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sul Contraente/Assicurato;
 - subiti da dette ditte o persone o dai loro prestatori di lavoro dipendenti, a condizione che dal fatto discenda all'Assicurato una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile;
- 34) RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi e la RC per danni provocati da apparecchiature che il Contraente ha in comodato d'uso o servizio;
 - 35) RC derivante da detenzione e/o custodia di animali per ragioni attinenti le attività istituzionali del Contraente, compresa attività di "stabulazione";
 - 36) proprietà e uso di cani (anche allorché gli stessi si trovino all'esterno della proprietà) e servizio di vigilanza e/o guardiania armata e non e di servizi antincendio;
 - 37) da adesione a progetti, accordi e/o convenzioni di interscambio culturale, formazione e didattica, tirocinio con e/o presso enti pubblici o privati, enti universitari, istituti di ricerca, organizzazioni, aziende pubbliche o private, ordini professionali, associazioni ed altro, svolti sia in Italia che all'Estero, anche a mezzo di risorse esterne. Agli effetti di tale garanzia, le Aziende, gli Enti di cui sopra, assumono la qualifica di terzi.
 - 38) La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni provocati a seguito di sperimentazione autorizzata e svolta in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, anche effettuata con esseri umani e/o animali, ivi comprese le attività preliminari, fermo che la presente polizza opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme e garanzie ove fosse operante specifica copertura;
 - 39) RC derivante dall'attività di telelavoro e/o lavoro agile svolta dai propri prestatori di lavoro presso il proprio domicilio mediante postazione lavorativa appositamente allestita;
 - 40) da Responsabilità Civile incrociata tra prestatori di lavoro e/o allievi e/o ospiti;

Art. 2.6- Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- a) i danni da furto;
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 Titolo X e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- d) Derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivanti o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

L'assicurazione R.C.T. /R.C.O. non comprende:

- f) i danni da detenzione o impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che ne richiedano l'impiego;
- g) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- h) sinistri derivanti dalla presenza, uso, esposizione e/o contatto con l'asbesto o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- i) sinistri risultanti dalla generazione di onde e campi elettromagnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto.
- j) direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e Terrorismo.
- k) derivanti da virus informatici, da perdita, alterazione, o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, se causati da Cyber Crime/Hackeraggio;

Art. 2.7 – Massimali

La garanzia è prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali:

(Opzione base A) – 0 punti

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Euro 10.000.000,00 per sinistro con il limite di

Euro 10.000.000,00 per persona

Euro 10.000.000,00 per danni a cose o animali

<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:

(Opzione migliorativa B) – 20 punti

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Euro 15.000.000,00 per sinistro con il limite di

Euro 15.000.000,00 per persona

Euro 15.000.000,00 per danni a cose o animali

<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:

(Opzione migliorativa C) – 30 punti

Euro 20.000.000,00 per sinistro con il limite di

Euro 20.000.000,00 per persona

Euro 20.000.000,00 per danni a cose o animali

(Opzione base A) – 0 punti

Responsabilità Civile verso i Prestatori d’Opera (R.C.O.)

Euro 5.000.000,00 per sinistro

<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:

(Opzione migliorativa B) – 10 punti

Responsabilità Civile verso i Prestatori d’Opera (R.C.O.)

Euro 10.000.000,00 per sinistro

Resta convenuto fra le parti che, in caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati tra loro.

Art. 2.8 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

In caso di sinistro, la liquidazione di ciascun danno verrà effettuata previa applicazione dei seguenti franchigie/scoperti per sinistro e secondo i seguenti limiti di risarcimento:

- a) danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni: franchigia assoluta Euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato;
- b) danni ai veicoli dei dipendenti e/o di terzi (escluso il furto) stazionanti in tutte le aree di pertinenza delle strutture occupate dal Contraente e/o nelle quali si svolge l’attività: franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni veicolo danneggiato;
- c) danni a condutture ed impianti sotterranei: franchigia fissa pari ad Euro 1.000,00 per evento, con il massimo risarcimento di Euro 750.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto);
- d) danni da cedimento o franamento del terreno: franchigia fissa pari ad Euro 1.000,00 per evento, massimo risarcimento Euro 750.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto);
- e) danni da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività: scoperto 10% minimo Euro 1.500,00 per evento, con il massimo risarcimento di Euro 750.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto);

- f) danni da deterioramento, distruzione, sottrazione di cose consegnate e non –artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 C.C. franchigia assoluta Euro 250,00, massimo risarcimento di Euro 5.200,00 per ogni danneggiato;
- g) Danni a cose in consegna o custodia: franchigia assoluta Euro 250,00, massimo risarcimento di Euro 750.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto);
- h) danni da inquinamento accidentale: scoperto del 10% del danno, con il minimo di Euro 2.500,00 e il massimo di euro 25.000,00, con il massimo risarcimento di Euro 750.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto);
- i) danni da incendio: franchigia fissa pari ad Euro 250,00 per evento, con il massimo risarcimento Euro 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto);

(Opzione base A) – 0 punti

- j) danni derivanti dall'utilizzo di macchine/apparecchiature su soggetti volontari per scopi di ricerca: **Euro 2.000.000,00** per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto). Tale limite vale per tutte le richieste di risarcimento che abbiano origine dall'attività in questione e a tal fine più richieste di risarcimento riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, o ad una medesima causa, saranno considerate come un unico sinistro.

<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:

(Opzione migliorativa B) – 10 punti

- j) danni derivanti dall'utilizzo di macchine/apparecchiature su soggetti volontari per scopi di ricerca: **Euro 3.000.000,00** per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto). Tale limite vale per tutte le richieste di risarcimento che abbiano origine dall'attività in questione e a tal fine più richieste di risarcimento riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, o ad una medesima causa, saranno considerate come un unico sinistro.

<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:

(Opzione migliorativa C) – 15 punti

- j) danni derivanti dall'utilizzo di macchine/apparecchiature su soggetti volontari per scopi di ricerca: **Euro 5.000.000,00** per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto). Tale limite vale per tutte le richieste di risarcimento che abbiano origine dall'attività in questione e a tal fine più richieste di risarcimento riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, o ad una medesima causa, saranno considerate come un unico sinistro.

<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:

(Opzione migliorativa D) – 20 punti

- j) limite abrogato.

Qualora siano operanti in concomitanza più franchigie/scoperti, verrà applicata quale unica la detrazione maggiore.

Art.2.9 – Modalità gestione sinistri in Franchigia

La Società provvederà alla integrale liquidazione del danno al terzo danneggiato recuperando le franchigie e gli eventuali scoperti alla fine di ogni annualità assicurativa, o minor periodo assicurativo, con apposita richiesta cumulativa indirizzata al Contraente, contenente i seguenti dati: data del sinistro, nominativo della controparte, importo liquidato, data del pagamento, importo da recuperare. Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione.

Per i sinistri liquidati dopo la scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno ed il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

Art.2.10 – Rinuncia alla rivalsa

La Società, rinuncia al diritto di esercitare l'azione di rivalsa, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a fatto doloso giudizialmente accertato con sentenza passata in giudicato per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno nei confronti di:

- Controllate, collegate o consociate al Contraente/Assicurato;
- enti o istituzioni in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività, nonché organizzatori e/o partecipanti a fiere, mostre, esposizioni e simili;
- persone fisiche delle quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo o di cui debba rispondere a norma di legge;
- i soggetti indicati all'art. 2.4 punti b, c, d, e;

La Società, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno nei confronti di: Direttore, Segretario Generale, Amministratori e/o persone che ricoprono una carica, Dirigenti e di tutti i Prestatori di lavoro dipendenti del Contraente assicurato, salvo che per il caso di dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto per la quota di responsabilità ad essi imputabile.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante al Contraente per legge.

Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 3.1 – Obbligo del Contraente in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui all'art. 2.1 (Oggetto dell'assicurazione) lett. B) solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni.

Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, - anche con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 696 e 696 bis del codice di procedura civile, se ed in quanto applicabili ai sensi della normativa vigente, e quelli di cui al D.lgs. 04/03/2010 n. 28 - a nome del Contraente, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società, fermo restando quanto previsto al precedente capoverso, si obbliga a comunicare all'Assicurato il nominativo del legale da essa designato entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'atto di citazione.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il magistrato competente abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 CC.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;

Art. 1.3 – Variazioni del rischio

Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali;

Art. 1.5 – Clausola di recesso;

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.8 – Durata del contratto

Art. 1.11 – Foro competente

Art. 1.13 – Coassicurazioni e delega

Art. 1.14- Assicurazione presso diversi assicuratori

Art. 1.25 – Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni – SANCTIONS CLAUSE

Art. 2.6 – Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni

Sottoscrizione digitale